



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto:

Enrico Scoditti	Presidente
Loredana Nazzicone	Consigliere
Silvia Vitro	Consigliere
Massimo Falabella	Consigliere Rel.
Eduardo Campese	Consigliere

Banca

23/06/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 9617 R.G. anno 2026 proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████
e ██████████

ricorrente

contro

██████████ **s.r.l.;**

intimata

avverso la sentenza n. 1884/2024 dell'11 novembre 2024 della Corte di appello di Firenze;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 dal consigliere relatore Massimo Falabella.

LA CORTE OSSERVA

1. – È impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Firenze dell'11 novembre 2024 con cui è stato respinto il gravame





proposto da [REDACTED] avverso la pronuncia resa, in esito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dallo stesso [REDACTED] avanti al Tribunale di Livorno. Detto Tribunale aveva respinto l'opposizione all'ingiunzione avente ad oggetto la somma di euro 132.662,25: tale importo era stato domandato quale credito residuo di un mutuo fondiario contratto da [REDACTED] s.r.l. con Unicredit Banca s.p.a., credito di cui [REDACTED] si era costituito garante e che era stato ceduto a [REDACTED] s.r.l..

2. — Il ricorso per cassazione, che non è resistito, è articolato in un solo motivo.

E' stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell'art. 380-*bis* c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.

3. — La proposta ha il tenore che segue.

«[I]l ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1957 e 1419, comma 1, c.c.;

«il motivo di impugnazione pare inammissibile;

«nel ricorso si ricorda come il Tribunale di Livorno abbia riconosciuto la nullità della clausola n. 6 del contratto di fideiussione per contrarietà della stessa alla normativa antitrust e abbia poi considerato valida la disposizione di cui al successivo art. 7 in merito all'obbligo per il fideiussore di 'pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta';

«l'istante lamenta, anzitutto, che la Corte di appello non avrebbe «considerato che, se l'articolo 6 era parzialmente nullo, la banca sarebbe comunque decaduta dal potere di agire nei confronti del fideiussore per non avere promosso e diligentemente coltivato azioni nei confronti del debitore principale ai sensi dell'articolo 1957 c.c.»;

«tale rilievo — e la correlata denunciata inosservanza dell'art. 1419 c.c. — non coglie però nel segno, in quanto la nullità pronunciata con riguardo a una clausola non implica che fosse invalida altra





disposizione negoziale, avente ad oggetto l'individuazione della condizione da cui insorgeva l'obbligazione di pagamento del garante; è da tale clausola che la Corte di merito ha ricavato, poi, il particolare atteggiarsi, nel rapporto dedotto in causa, della decadenza ex art. 1957 c.c. (decadenza che non poteva ritenersi del tutto inoperante, dal momento che, come si è visto, la clausola di rinuncia contenuta nel cit. art. 6 era stata ritenuta nulla);

«in particolare, la Corte di merito ha fatto applicazione del principio per cui, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire «a prima richiesta», deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare «a prima richiesta» l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (Cass. 26 settembre 2017, n. 22346; in senso conforme: Cass. 10 gennaio 2025, n. 660; cfr. pure Cass. 13 gennaio 2025, n. 835, secondo cui nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire «a semplice richiesta», la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale);

«rispetto a tale percorso argomentativo le ulteriori deduzioni basate sulla negata autonomia della garanzia prestata (pagg. 12 s. del ricorso) non appaiono concludenti, mancando esse di misurarsi col reale portato della decisione impugnata, che non postula tale qualificazione del rapporto (si veda in particolare, pag. 12 della sentenza di appello, ove si rileva, testualmente, che «[i]l riferimento alla clausola di pagamento a prima richiesta [...] non può essere interpretato quale affermazione dell'autonomia della garanzia, essendo costante la





giurisprudenza nell'affermare che a tal fine è necessario che vi sia una espressa previsione dell'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni»);

«a quest'ultimo riguardo va rammentato che l'assenza di aderenza della censura al *decisum* destina la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. 9 aprile 2024, n. 9450; Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910): tale statuizione colpisce, in particolare, la deduzione con cui si sostiene che l'art. 1957 c.c. sarebbe espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che può essere considerata meritevole di tutela «anche quando il vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore manchi»;

«quanto, poi, alla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 c.c., la relativa doglianza parrebbe sottendere la prospettazione di una questione interpretativa; una siffatta questione, solamente accennata (a pag. 12 del ricorso), non è però svolta secondo i criteri che devono presiedere alla proposizione del ricorso per cassazione: infatti, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c.; pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 16 gennaio 2019, n.





873)»

4. — Pare opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio in quanto con decreto del Primo Presidente del 12 novembre 2025 è stata rimessa all'esame delle Sezioni Unite la seguente questione, pure oggetto del ricorso per cassazione in esame:

«Se, nell'ambito di una fideiussione riproductiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c. censurate da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005, una volta accertate la nullità di tali previsioni negoziali e la applicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplice richiesta scritta — del pari contenuta nel testo fideiussorio — valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale».

P.Q.M.

La Corte

rinvia il giudizio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione Civile, in data 23 giugno 2026.

Il Presidente

Enrico Scoditti

